

*Il terzo correttivo al dlgs 118/2011 aumenta il rischio di spendere soldi che non ci sono*

# Della copertura non c'è certezza

## Investimenti finanziabili con le disponibilità future

DI MAURO BELLESIA

**L** terzo correttivo al dlgs 118/2011, ossia il decreto ministeriale 1/12/15 in G.U. n. 297 del 22 dicembre 2015, cambia il postulato contabile n. 16 relativo alla competenza finanziaria, introducendo nuove possibilità di copertura finanziaria degli investimenti.

Fermo restando qualche dubbio sul fatto che, sotto il profilo sostanziale, un semplice dm possa modificare un principio contabile generale o postulato, sarà d'ora in avanti possibile finanziare gli investimenti, comprese le spese per acquisizione di partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, con nuove fonti di finanziamento disponibili negli esercizi successivi. Tutto ciò indebolisce il concetto di copertura finanziaria per il semplice fatto che la relativa attestazione, ex art. 153, comma 5, del Tuel, si può basare su previsioni del futuro e quindi su fattori aleatori. Vediamo assieme le nuove fattispecie:

1. Gli investimenti che producono obbligazioni in scadenza negli anni futuri (ciò è assai frequente, se si pensa alla durata degli stati di avanzamento delle opere pubbliche) possono essere finanziati con un saldo positivo di parte corrente degli anni futuri, sempreché entro certi limiti naturalmente. Tuttavia, così facendo si aggiunge un elemento di rischio in più, in quanto le previsioni delle entrate potrebbero non avverarsi, mentre i debiti rimangono

e la storia della programmazione nel nostro paese suscita senz'altro dubbi sulla capacità di gestire efficacemente situazioni di questo tipo.

2. Si può utilizzare anche il 50% delle previsioni di incremento di gettito di nuove o maggiori aliquote fiscali (a parte il blocco per l'anno 2016 disposto dall'art. 1, comma 26, della legge 208/15), al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

3. Un'altra fonte di finanziamento del tutto nuova consiste nelle «dichiarate» riduzioni permanenti della spesa corrente; quest'ultima fattispecie genera le maggiori perplessità, poiché, per essere veramente tale, dovrebbe essere contestualizzata con l'andamento di tutte le altre spese, che come noto dipendono da mille fattori interni ed esterni, nell'ambito degli equilibri generali di bilancio. In altri termini, attestare che vi sono risorse disponibili significa affermare che tutte le previsioni di bilancio si realizzeranno con sicurezza e ciò sembra una ipotesi molto vaga nella stragrande maggioranza degli enti locali.

Parafrasando il celebre canto di Lorenzo il Magnifico si potrebbe così sintetizzare la questione: «Chi vuol essere lieto sia, della copertura finanziaria nel nostro paese non c'è certezza». Ovvero, visto che attestare oggi la copertura finanziaria di spese peraltro rilevanti (così come sono di norma tutti gli investimenti)

basandosi su ipotetiche previsioni di disponibilità future, può risultare perfino facile e di sicuro poco responsabilizzante, aumenta il rischio di spendere soldi che di fatto non ci sono e, nella migliore delle ipotesi, soldi che nell'ordinamento precedente erano riservati ai posteri. Di certo siamo lontani anni luce dai tempi in cui la Corte dei conti, sezione enti locali, con delibera n. 2/1991, poteva chiarire, nel quadro normativo allora in vigore, il significato di «copertura finanziaria» sottolineandone, con apparente semplicità espositiva, ma grande chiarezza e capacità comunicativa, l'effettività dei mezzi finanziari come prerequisito essenziale per dare avvio a un iter di spesa.

